

Gazzetta ufficiale

C 200

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

17 giugno 2015

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 200/01	Tassi di cambio dell'euro	1
---------------	---------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2015/C 200/02	Invito a presentare proposte IX-2016/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»	2
2015/C 200/03	Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»	7

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 200/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7620 — FAM/Fanopi/Nefab) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2015/C 200/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7634 — Mitsui/Gestamp/GRI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 giugno 2015

(2015/C 200/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1215	CAD	dollari canadesi	1,3843
JPY	yen giapponesi	138,42	HKD	dollari di Hong Kong	8,6949
DKK	corone danesi	7,4573	NZD	dollari neozelandesi	1,6058
GBP	sterline inglesi	0,71820	SGD	dollari di Singapore	1,5098
SEK	corone svedesi	9,1944	KRW	won sudcoreani	1 256,05
CHF	franchi svizzeri	1,0465	ZAR	rand sudafricani	13,9607
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,9651
NOK	corone norvegesi	8,7230	HRK	kuna croata	7,5760
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 965,30
CZK	corone ceche	27,254	MYR	ringgit malese	4,2107
HUF	fiorini ungheresi	311,88	PHP	peso filippino	50,707
PLN	zloty polacchi	4,1448	RUB	rublo russo	60,8890
RON	leu rumeni	4,4853	THB	baht thailandese	37,789
TRY	lire turche	3,0707	BRL	real brasiliano	3,5150
AUD	dollari australiani	1,4482	MXN	peso messicano	17,3283
			INR	rupia indiana	72,1229

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare proposte IX-2016/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»

(2015/C 200/02)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 [in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»], relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») ⁽²⁾.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso «il regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «le modalità di applicazione») ⁽⁴⁾.

2. Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell'anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2016 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

4. Criteri e documenti giustificativi

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
- b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo (articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003).

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

4.4. Criteri di concessione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di accompagnamento originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;
- b) modulo di domanda figurante nell'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) statuto del partito politico ⁽¹⁾;
- d) certificato di registrazione ufficiale ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

- e) prova recente dell'esistenza del partito politico;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, titolo o funzione in seno al partito richiedente) ⁽¹⁾;
- g) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- h) documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2004/2003 ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
- i) programma politico del partito politico ⁽¹⁾;
- j) stato finanziario completo per il 2014 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽¹⁾ ⁽³⁾;
- k) descrizione del programma di lavoro annuale;
- l) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione.

5. Finanziamento a carico del bilancio dell'Unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2016 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 31 400 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle domande

6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 settembre 2015**. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di sovvenzione (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere presentate in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

«CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

⁽¹⁾ O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

⁽²⁾ Compresi gli elenchi degli eletti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽³⁾ Salvo se il partito politico a livello europeo sia stato creato nell'anno in corso.

La busta esterna, sulla quale dovrà figurare il recapito del mittente, dovrà essere indirizzata a:

EUROPEAN PARLIAMENT
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléhi, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidejacentente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. Procedura e calendario di massima

Ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2015);
- b) esame e selezione da parte dei servizi competenti del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2016, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- d) notifica delle decisioni di concessione di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3. Informazioni supplementari

Sul sito web del Parlamento europeo

<http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm> sono disponibili i documenti seguenti:

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;
- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati saranno trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interna, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

I nomi dei membri e rappresentanti dei partiti politici a livello europeo che sono comunicati con la domanda di finanziamento per soddisfare il criterio della rappresentanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 possono essere pubblicati dal Parlamento europeo ed essere divulgati al pubblico in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽¹⁾. I partiti politici sono invitati ad allegare alla loro domanda una dichiarazione firmata dai membri o rappresentanti del partito interessati, attestante che essi sono stati informati e si dichiarano d'accordo con la divulgazione al pubblico del loro nome.

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»

(2015/C 200/03)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.

1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 [in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»], relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») ⁽²⁾.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «il regolamento finanziario») ⁽³⁾.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «le modalità di applicazione») ⁽⁴⁾.

2. Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell'anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2016 per il periodo d'attività compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

4. Criteri e documenti giustificativi

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

- a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo;

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non perseguire finalità di lucro;
- e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.

Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.»

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

4.3. Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

4.4. Criteri di concessione

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

- a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
- b) l'85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5. Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) lettera di accompagnamento originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;
- b) modulo di domanda figurante nell'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);
- c) statuto della fondazione politica ⁽¹⁾;
- d) certificato di registrazione ufficiale ⁽¹⁾;
- e) prova recente dell'esistenza della fondazione politica;
- f) elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, cittadinanza, titolo o funzione in seno alla fondazione politica);
- g) programma politico della fondazione politica ⁽¹⁾;
- h) stato finanziario completo per il 2014 certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽²⁾;
- i) bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione;

⁽¹⁾ O una dichiarazione sull'onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.

⁽²⁾ Salvo se la fondazione richiedente sia stata creata nell'anno in corso.

- j) descrizione del programma di lavoro annuale;
- k) documenti attestanti che la fondazione politica soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

5. **Finanziamento a carico del bilancio dell'unione**

Gli stanziamenti per l'esercizio 2016 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 18 700 000 EUR. Essi sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L'onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

6. **Procedura e termine ultimo per la presentazione delle domande**

6.1. *Termine ultimo e modalità di presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 settembre 2015**. Le domande inoltrate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

- a) essere presentate tramite il modulo di domanda di sovvenzione (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);
- b) essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;
- c) essere presentate in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

«CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

La busta esterna, sulla quale dovrà figurare il recapito del mittente, dovrà essere indirizzata a:

EUROPEAN PARLIAMENT
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG

- d) essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidejacentente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2. *Procedura e calendario di massima*

Ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

- a) presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2015);

- b) esame e selezione da parte dei servizi competenti del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;
- c) adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1° gennaio 2016, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004) e comunicazione ai richiedenti;
- d) notifica delle decisioni di concessione di sovvenzione;
- e) pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3. Informazioni supplementari

Sul sito web del Parlamento europeo <http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>

sono disponibili i documenti seguenti:

- a) regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;
- c) modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4. Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati sono trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interna, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7620 — FAM/Fanopi/Nefab)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 200/04)

1. In data 9 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese FAM AB («FAM», Svezia), controllata congiuntamente da Knut and Alice Wallenberg Foundation, Marianne and Marcus Wallenberg Foundation e Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, e Fanopi SA («Fanopi», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Nefab Packaging AB («Nefab», Svezia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- FAM: prestazione di servizi di gestione patrimoniale alle fondazioni Wallenberg;
- Fanopi: detenzione di partecipazioni in diverse imprese per conto dei suoi proprietari;
- Nefab: fornitura su scala mondiale di soluzioni complete di imballaggio per il trasporto.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7620 — FAM/Fanopi/Nefab, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7634 — Mitsui/Gestamp/GRI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 200/05)

1. In data 9 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Mitsui & CO., Ltd («Mitsui», Giappone) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, insieme a Holding Gonvarri, SL («Holding Gonvarri», Spagna), appartenente a un gruppo che fa capo a Acek Desarrollo y Gestión Industrial SL («gruppo Gestamp», Spagna), il controllo comune dell'insieme dell'impresa Gonvarri Eólica, SL e relative controllate, che operano collettivamente sotto la denominazione Gestamp Renewable Industries («GRI», Spagna), mediante acquisto di quote. GRI è attualmente sotto il controllo esclusivo di Holding Gonvarri.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Mitsui è un'impresa commerciale che opera su scala mondiale nei prodotti di base e in altri settori, tra cui la fornitura di prodotti in acciaio e lo sviluppo e la promozione dei parchi eolici,
- il gruppo Gestamp opera su scala mondiale nei settori della siderurgia, dei componenti auto e delle energie rinnovabili,
- GRI opera nella produzione e nella fornitura di componenti metallici per turbine eoliche, in particolare torri eoliche e flange.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7634 — Mitsui/Gestamp/GRI, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT